

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Responsabilità disciplinare per fatti avvenuti nei locali dello studio legale

La responsabilità disciplinare dell'avvocato non può farsi discendere, con automatismo inaccettabile, sol perché i fatti oggetto di accertamento disciplinare siano in tesi avvenuti nei locali di studio del professionista stesso, senza alcuna dimostrata imputabilità o altro collegamento soggettivo con il professionista medesimo (Nel caso di specie, trattavasi di animata assemblea condominiale avvenuta nello studio legale dell'incolpato).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 84 del 18 settembre 2019 (pubbl. 20.1.2020)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Celestina TINELLI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato Finocchi Gherzi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], avverso la decisione in data 29/5/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesca Sorbi;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

Il presente procedimento disciplinare trae origine dall'esposto presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma dai sig.ri [ESPONENTI], i quali, dopo aver sollecitato l'amministratore di condominio per visionare i documenti oggetto di una assemblea condominiale, si recavano presso lo studio degli Avv. [RICORRENTE] e [TIZIO] (padre e figlio) che detenevano tale documentazione pur non avendo ricevuto alcun incarico professionale. Si dolevano che gli avvocati [RICORRENTE] avevano assunto un comportamento deontologicamente scorretto poiché, di concerto con l'amministratore, impedivano la visione dei documenti e li aggredivano verbalmente e giungevano a pronunciare bestemmie. Riferivano altresì che l'Avv. [TIZIO] gridava e tentava di aggredire uno dei condomini, bloccato dal padre, per cui veniva richiesto l'intervento della polizia.

Notiziati dell'esposto, i due professionisti contestavano lo svolgimento dei fatti e premettevano di essere i difensori del condominio; precisavano che gli esponenti avevano in corso vari giudizi contro il condominio e che la riunione per la visione dei documenti si era svolta presso il loro studio, poiché l'amministratore non disponeva di locali idonei in Roma, avendo il proprio studio in altro Comune ([OMISSIS]). La riunione si era svolta in altra stanza dello studio, ma poiché avevano cominciato ad udire della grida, dapprima l'Avv. [RICORRENTE] insieme ad un collaboratore di studio, e poi l'Avv. [TIZIO] si erano introdotti nella stanza subendo un'aggressione verbale da parte dei condomini/esponenti.

Aperto il procedimento disciplinare, ai due professionisti veniva contestata la violazione degli artt. 5, 6, 8, 7, co. 2 e 24 (vecchio) CDF, per aver tenuto un comportamento non consono al ruolo professionale, aggredendo verbalmente gli esponenti, tanto da indurli a richiedere l'intervento della polizia.

In particolare, per quanto concerne il ricorrente, il capo d'incolpazione era del seguente letterale tenore: *in data 23 novembre 2010, presso il proprio studio professionale, riceveva i signori [ESPONENTI], tutti condomini del Condominio di [OMISSIS] (suo assistito) ed ivi recatisi per un incontro con l'Amministratrice e per la consultazione di documenti del Condominio, e, durante la loro permanenza in studio, teneva un comportamento non consono al ruolo professionale, aggredendo verbalmente gli anzidetti e spingendosi addirittura fino alla bestemmia, tanto da indurre i condomini esponenti a richiedere l'intervento della Polizia di Stato; quest'ultimo fatto poi è stato riconosciuto dallo stesso professionista nelle memorie depositate il 30 settembre 2010, salvo poi – in modo illogico e contraddittorio, sostenere, nel corso dell'audizione tenutasi il 15 ottobre 2012, di avere egli stesso chiamato (non già la Polizia), bensì i militari dell'Arma. Violava in tal modo il disposto di cui agli articoli 5,6,8, 7 comma 2 e 24 del Codice Deontologico Forense. In Roma, il 23 novembre 2010.*

Il procedimento innanzi al COA di Roma veniva istruito mediante le prove testimoniali non essendo stato prodotto alcun documento, neppure il verbale della polizia di stato. La sig.ra [OMISSIS] confermava il contenuto dell'esposto, precisando che la riunione si era svolta sin dall'inizio alla presenza dell'amministratore oltre che dei due professionisti, unitamente ad un'altra persona che entrava e girava; confermava che l'Avv. [RICORRENTE] aveva pronunciato bestemmie, lanciando in alto un faldone contenente la documentazione del condominio e che il figlio, avvicinatosi per aggredirla, era stato fermato dal padre. La sig.ra [OMISSIS], la sig.ra [OMISSIS], la sig.ra [OMISSIS] ed il sig. [OMISSIS] ribadivano i fatti denunciati nell'esposto, come confermati dalla prima teste. Il sig. [OMISSIS], collaboratore di studio degli incolpati, riferiva di essere stato presente nello studio al momento dei fatti, ma di trovarsi insieme all'Avv. [RICORRENTE] in altra stanza nel corso della riunione tra l'amministratore ed i condomini, che raggiungeva una volta udite le grida; non aveva sentito bestemmie ma confermava l'arrivo della polizia. L'amministratore di condominio, sig.ra [OMISSIS], riferiva che la riunione ebbe inizio alla presenza anche dell'Avv. [RICORRENTE] e che i toni usati erano stati accesi, ma senza bestemmie, confermando l'arrivo della polizia.

Il COA, pur ritenendo confuso e non univoco il quadro delle dichiarazioni testimoniali, riteneva che l'Avv. [RICORRENTE], in quanto titolare dello studio, avrebbe dovuto evitare che la riunione si trasformasse in occasione di accesa litigiosità, partecipando alle grida e giungendo anche alla bestemmia. Riteneva la partecipazione del figlio, Avv. [TIZIO], del tutto marginale, escludendo peraltro un'aggressione fisica nei confronti dei presenti.

Riconosciuta la responsabilità dell'Avv. [RICORRENTE] lo sanzionava con la censura.

MOTIVI DEL RICORSO

Avverso la decisione ha proposto opposizione tempestiva l'avv. [RICORRENTE] in proprio, depositando ricorso alla segreteria del COA di Roma in data 07/07/2015.

Il ricorrente contesta la mancanza di prova dei fatti addebitati ed il grave vizio di motivazione della decisione del COA circondariale.

Il COA di Roma non avrebbe valutato la circostanza che gli esponenti erano tutti in lite con il condominio, difeso dall'odierno ricorrente, nei confronti del quale avevano sporto anche una querela, né avrebbe ravvisato l'inattendibilità dell'esponente [OMISSIS], elemento trainante del gruppo degli originari esponenti, personaggio vendicativo noto alle cronache per la assai chiacchierata gestione di un incarico ministeriale da essa ricoperto, finanche oggetto di un'interrogazione parlamentare.

L'avv. [RICORRENTE] ritiene che la decisione sia perciò fondata su elementi probatori carenti, anche perché nella stessa decisione si fa riferimento ad un «*confuso e non univoco quadro delle dichiarazioni testimoniali*». Al tempo stesso, la decisione risulterebbe contraddittoria, in quanto dal medesimo quadro probatorio il COA fa discendere la sua responsabilità deontologica da un lato, e l'infondatezza delle accuse mosse al figlio, Avv. [TIZIO], dall'altro lato.

Alla luce di tali considerazioni ritiene violato il principio della presunzione di innocenza, in quanto il COA non avrebbe dimostrato come l'incolpato avrebbe «*alimentato la conflittualità dei presenti, partecipando alle grida e giungendo anche alla bestemmia*».

Chiede pertanto l'annullamento della decisione impugnata e di essere mandato assolto dalle contestazioni deontologiche rivoltegli.

In via subordinata chiede che gli sia riconosciuta l'esimente della provocazione.

Anche in punto sanzione contesta l'eccessiva severità del COA di Roma, considerata l'assenza di precedenti violazioni deontologiche e l'omessa motivazione in punto "gravità" della mancanza. Conclude, sempre in subordine, per l'applicazione del richiamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In sede disciplinare, opera il principio del libero convincimento del giudice disciplinare, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti, deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento (Cass. SS.UU. 961/17; CNF 57/17). Ciò non ricorre nel caso di specie.

L'ampia istruttoria dibattimentale condotta dal COA di Roma ha dato risultati del tutto contrastanti, stante le contraddittorie versioni dei fatti fornite dai testi, suddivisibili in due blocchi contrapposti, i condomini esponenti da un lato e i componenti dello studio legale e l'amministratrice dall'altro lato.

Il "blocco" degli esponenti ha sostanzialmente confermato il contenuto dell'esposto circa la presenza degli avvocati [RICORRENTE] alla riunione e le dichiarazioni hanno dato contezza del clima acceso della discussione in corso, mentre non è risultata affatto certa la presunta aggressione, reinquadrata, a detta del teste [OMISSIS], dapprima come un tentativo e poi con un semplice "avvicinamento".

Il "blocco" rappresentato dall'amministratrice, dagli incolpati, ed un amico /conoscente, ha individuato la compresenza degli avvocati [RICORRENTE] solo nel momento apicale della discussione, negando gli eccessi verbali e la bestemmia denunciati nell'esposto.

Certamente quel che emerge dalla lettura delle testimonianze è la forte litigiosità che ha connotato la riunione, nel corso della quale si è travalicato il confronto sereno, con toni accesi e comportamenti tutt'altro che compassati (vedasi il rovesciamento del faldone con i documenti), ma senza effettiva aggressione fisica, smentita da tutti i testi eccezion fatta per la [OMISSIS], che ne sarebbe stata la tentata vittima ed il cui ricordo può essere influenzato dai timori del vissuto.

Il quadro delle dichiarazioni, come ha correttamente scritto il COA di Roma, è confuso e non univoco. Nel caso di specie non ricorre, pertanto, un difetto di attività istruttoria eventualmente rimediabile dal Consiglio Nazionale, giudice di merito oltre che di legittimità (Corte di Cassazione Pres. Trifone, rel. Rordorf SS.UU. sentenza n. 15122 del 17 giugno 2013) ma emerge il mancato raggiungimento di un riscontro univoco ai fatti lamentati nell'esposto, idoneo a suffragare gli addebiti contestati all'avv. [RICORRENTE], che avrebbe pertanto dovuto essere mandato assolto, come avvenuto per il figlio [TIZIO].

Il procedimento disciplinare forense è governato dal principio del favor per l'incolpato, che è stato mutuato dai principi di garanzia che il processo penale riserva all'imputato, per cui la sanzione disciplinare può essere irrogata, all'esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all'incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti (Cass. SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018).

A ben guardare, la responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] viene affermata dal COA sulla scorta di un presupposto del tutto peculiare: la sua qualità di titolare dello studio. Si vorrebbe sostenere quindi che tale qualifica lo rende responsabile - deontologicamente - di quanto avviene nel suo ufficio e, nel caso di specie, non di fatti specificamente

addebitati che non sono risultati dimostrati, bensì per "l'accesa litigiosità" della riunione, fattispecie certamente non deontologicamente rilevante.

L'accoglimento del ricorso nel motivo principale di merito assorbe le ulteriori eccezioni.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2018;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 18 settembre 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria